



COMUNE DI ZONE  
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
<b>DELIBERAZIONE N. 21</b>	

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Esame ed approvazione del regolamento sul diritto di interpello.**

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1 Zatti Marco Antonio	Si	
2 Salvalai Andrea	Si	
3 Marchetti Andrea	Si	
4 Bonsi Maddalena		Si
5 Brignone Enzo	Si	
6 Marchetti Giorgio	Si	
7 Zatti Massimo	Si	
8 Zatti Nicola	Si	
9 Almici Roberto	Si	
10 Pezzotti Dario	Si	
11 Favore Carlo	Si	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Il Sindaco cede la parola a Elisa Chiari per l'illustrazione della proposta all'Ordine del Giorno.*

*Elisa Chiari: spiega che nell'adozione del regolamento il Consiglio adempie ad un obbligo dettato dalla normativa nazionale, d.lgs. 156/2015, lo strumento è stato adattato alla realtà del Comune e permette a ciascun cittadino contribuente, nei termini previsti dal regolamento stesso, di porre all'Ente Impositore dei quesiti circa l'applicazione della normativa tributaria al caso concreto.*

*Non si registrano interventi.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 6, comma 6, della Legge 11.03.2014 n. 23, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interPELLI, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;

**considerato** che:

- in attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 156 del 24.09.2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). Pertanto dal 1° gennaio 2016, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 ed in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso);
- il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali ed in particolare:
  - interpello ordinario: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;
  - interpello probatorio: riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724/1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;
  - interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali;
  - interpello disapplicativo: riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali.

**considerato**, inoltre, che l'art. 12 del D.Lgs. n. 156/2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. L'art. 8, comma 3, del decreto dispone che «*Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I.*». Per quanto riguarda il termine di approvazione, trattandosi di regolamento procedurale e di adeguamento a norme di legge non si applica il termine del 30 aprile 2016 (in quanto termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione), ovvero quello attualmente previsto per l'adozione delle delibere tributarie. Nel rispetto del termine previsto nell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015, l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016, fermo restando che superato tale termine trovano comunque applicazione, anche in assenza di regolamento comunale, le disposizioni di legge;

**ritenuto** opportuno, alla luce di quanto sopraindicato, procedere all'approvazione del *Regolamento sul Diritto di Interpello* di cui all' **allegato A**;

**preso atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Segretario Comunale, dott.ssa Maria Teresa Porteri, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. 18.08.2000 n.267;

**atteso** che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito precipuo parere del Revisore dei Conti in data 23.07.2016, prot. n. 0002303 (**allegato B**);

**rilevata** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto le attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale ed in particolare la lettera e) relativa all'organizzazione dei pubblici servizi;

**con** voti favorevoli unanimi espressi dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

1. di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento sul Diritto di Interpello* di cui all' **allegato A**, che ha la funzione di adattare le previsioni di legge a livello locale, essenzialmente sotto l'aspetto procedurale.
3. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore dopo 10 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale, in accordo con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto;
4. di pubblicare il suddetto regolamento sul sito internet istituzione [www.comune.zone.bs.it](http://www.comune.zone.bs.it) nella sezione Amministrazione trasparente – atti generali;
5. di puntualizzare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente, al fine di dare tempestiva attuazione alle nuove disposizioni approvate,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**con** votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI ZONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

# **REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO**

*Approvato con Deliberazione di CC n. 21 del 26.07.2016*

*Regolamento sul diritto di interpello*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	3
Articolo 3 -Istanza di interpello	4
Articolo 4 - Adempimenti del Comune	5
Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	5
Articolo 6 – Entrata in vigore	6

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

### **Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Articolo 4 - Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Zone.

#### **Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4,




comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

#### **Articolo 6 – Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo dieci giorni di deposito presso la segreteria comunale. Il deposito viene effettuato, in accordo con quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto, nel giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di consiglio comunale che lo approva, o dalla data della sua approvazione laddove sia dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
2. Sono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SUL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI  
INTERPELLO**

*IL REVISORE*

*TESTONI Dott. UMBERTO*

# REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Il sottoscritto Testoni Dott. Umberto  
Revisore Unico del Comune di Zone

## CONSIDERATO

- o In attuazione della Delega del d.lgs n. 156 del 2015, intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'ar 11 dello Statuto del contribuente L. 212/2000

## DATO ATTO

- o che il Consiglio Comunale in corso di convocazione deve adottare il regolamento Comunale idoneo entro il 31 luglio 2016

## ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale convocato ai sensi degli articoli 39, 42 e 50 della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale ai sensi dell'art. 15, per la trattazione Esame ed approvazione del regolamento sul diritto di interpello.

## VISTI

- o lo Statuto Comunale
- o Il vigente regolamento Comunale di Contabilità
- o Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

## ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione da parte del Comune di Zone al Regolamento sul diritto di interpello come proposto.

Zone, 22 luglio 2016

Il revisore



**Il Sindaco**  
F.to Marco Antonio Zatti

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1 Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Municipio di Zone, 15 SET. 2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

\* \* \* \*

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 15 SET. 2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**COPIA CONFORME**

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale

**attesta la conformità della presente copia,**

composta da facciate scritte 12, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 15 SET. 2016



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Mariateresa Porteri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Porteri', written over the printed name of the Secretary.